

REPUBBLICA ITALIANA In
 nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani	- Presidente -	Sent. n. sez.
Paolo Antonio Bruno Gerardo		PU 11/04/2014
Sabeone		R.G. N. 4790/2013
Paolo Micheli	- Relatore	
Giuseppe De Marzo		

ha pronunciato la seguente
 SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
 AG , nato a X il 19/03/1950

avverso la sentenza emessa il 27/01/2012 dalla Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di GA ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suddetto imputato dal Tribunale di Napoli in data 30/04/2008; I' A risulta essere stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 217



e 220 legge fall., correlati alla gestione della EV s.r.l., dichiarata fallita nel giugno 2003 e della quale egli era stato amministratore e legale rappresentante. Il

ricorrente lamenta:

violazione di legge processuale, per omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato del provvedimento di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello

Viene dedotto che l'unico difensore dell' A non ricevette l'avviso *de quo*, atteso che la notifica presso lo studio del legale (Avv. FS non ebbe buon fine: in effetti, il professionista venne attestato come "sloggiato" dal recapito risultante in atti, senza però che venisse dato

corso ad ulteriori verifiche su dove egli si fosse trasferito. Nel ricorso si rappresenta peraltro che l'Avv. S aveva ritualmente comunicato al competente consiglio dell'ordine forense il nuovo indirizzo dello studio.

Il processo risulta poi essere stato celebrato alla presenza di un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, del codice di rito

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 217 e 220 legge fall., nonché carenza di motivazione della sentenza impugnata

La difesa segnala che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo di appello afferente la mancanza di una rituale notifica

all' A della sentenza dichiarativa di fallimento a suo tempo emessa, elemento incidente sulla possibilità stessa di intendere validamente decorrenti i termini entro i quali il fallito avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di legge quanto al deposito delle scritture contabili. Sul punto, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a richiamare gli stessi argomenti esposti dal Tribunale, a dispetto delle specifiche ragioni di doglianza avanzate con l'atto di impugnazione

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 217 e 220 legge fall., 15 cod. pen., nonché carenza di motivazione della sentenza impugnata

Gli stessi vizi evidenziati con il precedente motivo vengono rappresentati sotto un diverso ed ulteriore profilo, concernente l'immotivata esclusione dell'assorbimento del secondo addebito nel primo: ad avviso della difesa, l'omesso deposito del bilancio nei termini di legge rappresenta una violazione da ritenere assorbita nella condotta di omessa tenuta in genere delle scritture contabili in genere, mentre nella sentenza oggetto di ricorso non sarebbe stato in alcun modo affrontato il problema della necessaria applicazione dell'art. 15 cod. pen.

Infine, la difesa dell' A segnala l'intervenuta prescrizione dei reati addebitati all'imputato.



CONSIDERATO IN DIRITTO

I reati contestati all' A risultano estinti per prescrizione, atteso che la data di commissione degli addebiti *de quibus* deve farsi coincidere con la declaratoria di fallimento: il richiamo ad una diversa data di accertamento dei fatti, per quanto evidenziata in rubrica, non può dunque incidere sul *tempus commissi delicti*.

Considerato che il fallimento venne dichiarato il 25/06/2003, i termini massimi di prescrizione - non risultando in atti cause di sospensione - debbono, intendersi maturati già il 25/12/2010, ergo ben prima della emissione delle sentenza oggetto dell'odierno ricorso.

In ordine agli specifici motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, deve peraltro rilevarsi quanto segue.

Dovrebbe ritenersi comunque fondato il primo motivo afferente la nullità del giudizio di appello per omesso avviso del provvedimento di fissazione dell'udienza all'unico difensore dell'imputato, giacché all'esito di un primo tentativo di notifica dell'atto all'Avv. S in Napoli, Corso X (da cui il legale risultava "sloggiato") non venne compiuta alcuna attività di verifica circa il luogo ove il medesimo si fosse trasferito: attività certamente agevole, comportando semplicemente la consultazione di elenchi che è verosimile ritenere accessibili via *web*. Del resto, vero è che il difensore dell' A aveva ancora indicato quei primo indirizzo nell'intestazione dell'atto di appello, ma l'impugnazione risaliva al giugno 2008, mentre il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado intervenne oltre tre anni dopo.

Vero è che il difensore di ufficio nominato *ex art.* 97 comma 4 del codice di rito non formulò eccezioni di sorta, ma a riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza dibattimentale ad uno dei due difensori nominati dall'imputato non può dirsi sanata quando, non essendo comparso alcuno dei difensori ed essendo rimasto contumace l'imputato, la relativa eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, giacché la nomina di quest'ultimo deriva proprio dalla suddetta nullità e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo sia frutto di una nullità l'attitudine a sanare il vizio» (Cass., Sez. V, n. 13102 del 04/03/2008, Ciarelli, Rv 239391). Identico principio è stato coerentemente affermato anche in caso di unico difensore (v. Cass., Sez. II, n. 6682 del 23/11/2011, Paolini, Rv 252087, secondo cui «la nullità derivante dal mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore dell'imputato non comparso non può dirsi sanata se la relativa



eccezione non sia stata sollevata dal difensore d'ufficio, la cui presenza nel processo è conseguenza proprio di quel vizio»).

Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite conforta l'interpretazione ora ricordata: vero è che la sentenza n. 39060 del 16/07/2009 (ric. Aprea) afferma che «la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente» (precisando che è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice), ma si tratta di fattispecie ben diversa, riguardante appunto il vizio relativo all'omesso avviso ad uno dei due difensori di uno stesso imputato. Tant'è che, nella relativa motivazione, il massimo organo di nomofilachia precisa che «il *logos* "parte" distingue concettualmente, nel rapporto esterno con altri soggetti, le persone accomunate da uno stesso interesse, e perciò gli oneri e le facoltà connessi alla posizione, quale che sia il rapporto interno tra i soggetti della stessa parte. Nel processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l'accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perché l'accusa è costituita sempre da una sola persona mentre la difesa, si è visto, può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all'imputato (titolare del diritto) se compare. Pertanto, dall'omessa citazione del titolare del diritto e dal mancato avviso al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quelli nominati di fiducia deriva nullità assoluta ed insanabile, che l'art. 179 cod. proc. pen. prevede sia rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La norma non adotta il termine "parte" perché, come già nel caso d'incapacità del giudice o di vizio d'iniziativa del pubblico ministero, o in casi altrimenti previsti, la nullità è insanabile e non sarebbe possibile costituire il rapporto processuale. Per l'opposta ragione, in quanto il rapporto si può costituire, al concetto di "parte" si riporta, per implicito o esplicito, il regime delle altre nullità generali o relative».

Quanto ai motivi ulteriori, appare infondato quello concernente l'omessa notifica all' **A** della sentenza di fallimento, avendone egli avuto piena consapevolezza (quanto meno) all'atto dell'interrogatorio del 18/11/2003, come evidenziato nella pronuncia impugnata; è invece da accogliere la doglianza relativa all'assorbimento del reato ex art. 220 legge fall. in quello di bancarotta semplice documentale. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui «la previsione di cui all'art. 217 legge fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé -



come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare» (Cass., Sez. V, n. 5504 del 05/12/2005, Fasano, Rv 233756). Afferma, per converso, il medesimo principio una più recente sentenza dove si legge che «il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli articoli 220 e 16 n. 3, legge fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» (Cass., Sez. V, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv 257829).

Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il delitto *sub a)*, in esso assorbito quello contestato *sub b)*, estinto per prescrizione.

11/

Così deciso l'11/04/2014.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Piero Savani

